

ALLEGATO "B"
al Num. 143828 di repertorio
46308 d'ordine

VENETO ACQUE S.P.A. - STATUTO SOCIALE

TITOLO I : costituzione, oggetto, sede e durata della società

Art. 1

E' costituita, ai sensi degli artt. 2325 e seguenti del codice civile, una Società per azioni sotto la denominazione sociale

"VENETO ACQUE S.p.A.".

Art. 2

La società esercita attività di interesse pubblico nel settore acquedottistico, di tutela delle risorse idriche, di riqualificazione ambientale e gestione di servizi ambientali, nonché nella salvaguardia idrogeologica e nella promozione dell'economia circolare e di tecnologie sostenibili.

In particolare, la società ha per oggetto:

- a) progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, (Mo.S.A.V.) di cui all'art. 6 della L.R. 27 aprile 2012 n. 27 e ss.mm.ii.;
- b) progettazione, realizzazione, gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti al servizio idrico integrato, nonché attività di supporto e coordinamento, di committenza e di approvvigionamento a favore di Enti e di Gestori del Servizio Idrico Integrato;
- c) progettazione, realizzazione e gestione di interventi e opere volte alla protezione ed al monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- d) attività in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati di competenza pubblica. Attività di progettazione ed esecuzione di interventi sperimentali di bonifica e/o detossificazione, di studio in materia di bonifica; attività "in campo" quali indagini ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, piani di monitoraggio e quant'altro in materia di bonifica, nonché attività di pronto intervento necessarie per evitare contaminazioni ambientali, il tutto anche all'interno dei siti di interesse nazionale ricadenti nel territorio della Regione Veneto;
- e) servizi relativi alla gestione dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), ivi incluse le attività di trasporto, trattamento e stoccaggio ed eliminazione dei rifiuti mediante operazioni di recupero o smaltimento rientranti in qualsiasi categoria di rifiuti speciali prevista dalla normativa vigente, nonché la costruzione, gestione, monitoraggio e dismissione dei relativi impianti;
- f) attività di gestione di fanghi da depurazione, dall'escavo di canali portuali, terre e rocce da scavo, ivi compresa la progettazione, costruzione, gestione, monitoraggio e dismissione dei relativi impianti;
- g) attività di studio, ricerca e sperimentazione, realizzazione e gestione di processi, tecnologie e impianti innovativi in campo ambientale, rilevanti sotto il profilo del risparmio energetico, dell'economia circolare e della green economy, ivi compresi servizi e opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili e dismissione dei relativi impianti;
- h) servizi di manutenzione urbana connessi all'igiene e alla tutela del territorio, nonché attività di riqualificazione paesaggistica e ambientale;
- i) progettazione, realizzazione e gestione di opere per la salvaguardia

idrogeologica del territorio, ivi compresi interventi urgenti di protezione civile e di messa in sicurezza di strade, vie di comunicazioni ed infrastrutture viarie in genere;

j) progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica e degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri di cui all'art. 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;

k) gestione di attività per l'assegnazione di contratti pubblici di qualsiasi natura ai sensi delle vigenti disposizioni normative e per l'esecuzione degli stessi, ivi comprese le attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza di collaudo e del responsabile del procedimento;

l) attività di partecipazione e supporto tecnico-amministrativo a commissioni, comitati e strutture della Regione del Veneto e di altri soggetti pubblici;

m) funzioni amministrative, tecniche ed esecutive in materia di demanio idrico di competenza regionale, compresa l'applicazione e l'esazione dei canoni demaniali, e servizi connessi, relativamente ai beni del demanio idrico;

n) svolgimento di ogni altra attività connessa o collegata ai punti precedentemente indicati, inclusa l'attività di consulenza, studio e ricerca, purché a carattere non prevalente, il tutto nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini ed albi professionali.

La Società svolge tutte le attività sopra elencate, nei limiti in cui ciò è ammesso dall'ordinamento con riferimento al modello di Società descritto dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.

La Società ha quindi la facoltà di compiere tutte le operazioni comunque, anche se indirettamente destinate alla realizzazione degli scopi sociali e senza con ciò derogare alla generalità delle sue facoltà, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre Società aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, partecipare a raggruppamenti, anche temporanei, tra imprese. Potrà inoltre effettuare operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, comunque connesse con lo scopo sociale.

Art. 2bis

La Società è a capitale interamente pubblico, incedibile a privati e detenuto in misura totalitaria da Enti Pubblici, Consorzi di Enti Pubblici o società interamente partecipate da Enti Pubblici.

Oltre l'80% del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'Ente Pubblico o dagli Enti Pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività della Società.

Art. 3

La Società ha sede legale nel Comune di Venezia.

L'Organo Amministrativo potrà, in conformità alle disposizioni di legge ed a quelle contenute nel presente statuto, istituire e sopprimere, sia in

Italia che all'estero, uffici e rappresentanze.

Art. 4

La durata della Società è stabilita in anni 60 (sessanta) a decorrere dalla data della sua costituzione e potrà essere prorogata dall'Assemblea straordinaria. L'Assemblea straordinaria ha altresì la facoltà di sciogliere anticipatamente la Società.

TITOLO II : il capitale sociale

Art. 5

Il capitale sociale è determinato in Euro 5.131.600,00 (cinque milioni centotrentunomila seicento virgola zero zero) ed è diviso in n. 51.316 (cinquantunomilatrecentosedici) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), tutte aventi parità di diritti.

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito nei limiti e secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Art. 6

I versamenti relativi alle azioni sottoscritte, salve le disposizioni di legge in materia, sono richiesti con delibera dell'Organo amministrativo, nei termini e nei modi che verranno ritenuti più opportuni.

A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse in misura pari al tasso di riferimento dell'Unione Europea, ex art.,2 D. Lgs n. 213/98, aumentato di due punti.

Art. 7

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto, le azioni sono nominative.

La qualità di azionista costituisce, di per sé solo, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto, ed importa, da parie degli azionisti elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della Società per quanto concerne il loro rapporto con la medesima.

Addivenendosi ad aumenti del capitale le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti in ragione del numero di azioni da essi possedute.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi di legge.

Le azioni di nuova emissione rimaste inoperte possono essere offerte esclusivamente a terzi che siano Enti Pubblici, consorzi di Enti Pubblici o società interamente partecipate da Enti Pubblici.

Art. 8

Le azioni sono cedibili esclusivamente ai soci o a terzi che siano enti pubblici, consorzi di enti pubblici o società interamente partecipate da Enti Pubblici.

In caso di cessione le stesse devono essere offerte in prelazione ai soci in proporzione alle azioni possedute mediante offerta indirizzata all'Organo Amministrativo e fissazione di un termine di 60 (sessanta) giorni per l'esercizio del diritto di prelazione.

In caso di mancato esercizio della prelazione e di conseguente vendita a terzi, l'alienante dovrà preventivamente comunicare, all'Organo Amministrativo, con raccomandata R.R., il nominativo dell'acquirente, L'Organo Amministrativo esprimerà il proprio benestare entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, fermo restando che l'eventuale rifiuto del gradimento dovrà essere con-

gruamente motivato e giustificato da riscontrate ragioni in ordine alle capacità tecnico-finanziarie dell'acquirente.

L'Organo Amministrativo, in caso di diniego dell'autorizzazione all'acquisto delle azioni da parte di un terzo, dovrà procurare l'acquisto delle stesse da parte di persona gradita che offra all'alienante il medesimo prezzo e le medesime condizioni contrattuali.

La necessità del preventivo gradimento da parte dell'Organo Amministrativo non opera nel caso di cessione delle azioni ad altro socio.

Le azioni non possono essere costituite in pegno con effetto verso la Società a meno che dalle pattuizioni di pegno, di cui dovrà essere data notizia dal socio interessato all'Organo Amministrativo per la successiva iscrizione nel Libro dei soci, non risulti che il diritto di voto è attribuito al socio debitore. Ogni trasferimento di azioni che avvenga in violazione di dette disposizioni non sarà opponibile alla società che non consentirà l'esercizio da parte del beneficiario dei diritti sociali.

TITOLO III: GLI ORGANI SOCIALI

Capitolo I - L'Assemblea

Art. 9

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza od impedimento, dal Vice-Presidente o dal Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'avviso deve essere pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o ne "Il Sole - 24 ore" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate secondo le modalità sopra descritte:

a) qualora la convocazione sia stata effettuata con raccomandata A.R. o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea;

b) qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui sopra può essere dilazionato nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, se la società sia tenuta alla redazione dei bilancio consolidato e qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, che verranno indicate all'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione, lo richiedano.

Art. 10

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente

del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice -
Presidente o dal Presidente del Collegio Sindacale,
L'Assemblea nominerà un Segretario, anche non socio.
Le deliberazioni dell'Assemblea saranno constatate da apposito verba-
le sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tale verbale verrà tra-
scritto su apposito libro verbali.

Art. 11

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci cui spetta diritto di voto.

Art. 12

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi
rappresentare con le modalità di cui all'art. 2372 c.c.

Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare il diritto di intervento
all'Assemblea, anche per delega.

L'assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi anche mediante vi-
deoconferenza e/o teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luo-
ghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i
principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci.

In particolare, sono condizioni per la validità delle assemblee in video-
conferenza e/o teleconferenza che:

- sia consentito di accertare l'idoneità e la legittimazione degli interve-
nuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i
risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di
assemblea riunita ai sensi dell'articolo 2366, comma quarto del codice
civile) le modalità e/o le forme del collegamento video-audio.

I partecipanti all'assemblea collegati a distanza devono poter disporre
della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove
si tiene la riunione.

L'assemblea è convocata e si riterrà svolta nel luogo indicato nell'avvi-
so di convocazione.

Art. 13

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni,
assunte conformemente alla legge ed alle previsioni del presente Sta-
tuto, obbligano tutti i soci.

In ordine alla nomina degli Amministratori, l'Assemblea, in prima con-
vocazione, sarà ritenuta validamente costituita qualora siano presenti
tanti soci da rappresentare i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e deli-
bererà con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale,
mentre in seconda convocazione sarà regolarmente costituita qualun-
que sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti e
delibererà con la maggioranza del capitale sociale presente.

Qualora l'Assemblea debba deliberare in ordine a modifiche dell'Atto
Costitutivo, sarà ritenuta validamente costituita qualora siano presenti
tanti soci da rappresentare i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e vali-
damente delibererà con la maggioranza del capitale sociale.

Nelle altre ipotesi l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deli-

bererà in prima e seconda convocazione con le maggioranze di legge. L'Assemblea ordinaria approva il business plan pluriennale oltre al budget annuale, predisposti dall'Organo Amministrativo.

È altresì, richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria nei seguenti casi:

- compimento di atti negoziali di qualsivoglia natura e di valore unitario superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero), che non siano ricompresi nel business plan o nei budget annuali di cui ai precedente capoverso.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si intendono per atti negoziali quegli atti che, a qualsiasi titolo, comportino una disposizione del patrimonio sociale, quali l'assunzione e la dismissione di partecipazioni in altre società, la partecipazione a raggruppamenti, anche temporanei, tra imprese, il conferimento, la compravendita o l'affitto di aziende o di rami di azienda, la costituzione di garanzie reali o personali, tipiche o atipiche.

L'Assemblea straordinaria delibera su tutte le questioni che comportino modificazioni dell'atto costitutivo ovvero dello Statuto, sugli aumenti di capitale, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione della Società, sull'emissione di prestiti obbligazionari anche convertibili in azioni e comunque in tutti i casi previsti dalla legge.

Capitolo II - Organo Amministrativo

Art. 14

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, in modo che sia rispettato l'equilibrio tra i generi, per cui il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Salvo che non vi abbia provveduto l'Assemblea stessa, nel caso in cui l'Organo Amministrativo sia costituito dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso, alla sua prima adunanza, nomina il Presidente ed un Vice - Presidente.

Gli stessi, salvo revoca, rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

Potranno essere revocati dalla carica, integrandosi una giusta causa di revoca, gli amministratori che dolosamente o negligenemente violino gli obblighi su di loro gravanti in virtù della Legge o del presente Statuto.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del Codice Civile.

Le determinazioni dell'Organo Amministrativo saranno constatate da apposito verbale sottoscritto dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario, che verrà trascritto sul libro verbali; i verbali delle sedute saranno inviati a tutti i Consiglieri entro i 30 (trenta) giorni successivi all'adunanza.

E vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 15

Nei caso in cui l'Organo Amministrativo sia costituito da Consiglio di Amministrazione, esso si riunisce nella sede della società, o altrove, periodicamente o comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno due membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata R.R. o con telefax o con e-mail inviati almeno 7 giorni lavorativi prima della seduta e, nei casi di urgenza, con telefax o con e-mail inviati almeno 4 giorni lavorativi prima della seduta.

Art. 16

Per la valida costituzione del Consiglio è necessario che sia presente la maggioranza dei suoi membri in carica, tra cui il Presidente oppure il Vice Presidente.

E' ammessa la possibilità di partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (videoconferenza e/o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione si riterrà svolta nel luogo ove è stata convocata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 17

Al Presidente ed ai Consiglieri spetta un emolumento, deliberato dall'Assemblea, ed il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

La carica di Vice-Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato.

Art. 18

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea e previa autorizzazione di quest'ultima nei casi indicati dall'art. 13 del presente Statuto.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione agisce nell'ambito di quanto previsto dal business plan pluriennale e nel rispetto del budget annuale, così come approvati dall'Assemblea.

Nei suddetti documenti sono definiti i programmi e gli obiettivi annuali ed è determinato il piano degli investimenti conseguenti.

Nel caso in cui l'Organo Amministrativo sia costituito dal Consiglio di

Amministrazione, esso potrà inoltre delegare, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri determinando i limiti della delega e stabilendone il compenso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione fissa i poteri di rappresentanza e di firma nei confronti dei terzi ed in giudizio del Presidente ed eventualmente del Delegato, nei limiti delle deleghe attribuite disgiuntamente tra loro.

L'Organo Amministrativo nomina il Direttore Generale, avente i requisiti di capacità ed esperienza necessari, stabilendone il compenso, e conferendogli l'attività gestionale-tecnico-amministrativa nonché l'organizzazione della Società in osservanza dell'esecuzione delle deliberazioni assunte dallo stesso Organo. Il Direttore Generale riporta direttamente a quest'ultimo.

Art. 19

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- ha poteri di rappresentanza legale della Società,
- presiede l'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 1 dello Statuto,
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto,
- rappresenta la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione,
- è tenuto ad informare i soci, con cadenza semestrale, in relazione allo stato della Società e dei servizi prestati ed in ordine al compimento delle attività effettuate in adesione al budget annuale approvato dall'Assemblea nonché a riferire delle attività urgenti non previste dal suddetto budget, che si presentassero necessarie ed indifferibili per garantire l'espletamento delle attività funzionali al compimento degli scopi sociali.

Capitolo III - Collegio Sindacale e Revisione Legale

Art. 20

Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea secondo le disposizioni di legge. L'Assemblea ordinaria potrà nominare il Collegio Sindacale., con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

I Sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili, la loro decadenza, per decorrenza dei termini, avrà effetto soltanto quando il Collegio sarà ricostituito,

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

La Revisione legale dei conti è attribuita ad un revisore legale o ad una società di revisione il cui incarico è assegnato dall'Assemblea, e ne determina altresì i compensi.

Il Revisore o la Società di Revisione devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Revisore o la Società di Revisione devono possedere per tutta la durata dei loro incarichi, i requisiti previsti dalla legge. In difetto, sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza del Revisore o della Società di Revisione, l'Organo Amministrativo convoca senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo Revisore o di una nuova Società di Revisione.

Il Revisore o la Società di Revisione espletano per un triennio il proprio mandato e sono rinnovabili per non più di un ulteriore mandato consecutivo.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute anche in videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti.

Nel caso di celebrazione con lo strumento della videoconferenza e/o teleconferenza, la riunione del Collegio Sindacale si riterrà svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente.

TITOLO IV - BILANCI ED UTILI

Art. 21

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla redazione del bilancio secondo le previsioni della vigente normativa.

Art. 22

Il bilancio è approvato dall'Assemblea.

Prelevata la somma prescritta dall'Art 2430 del codice civile, gli utili netti saranno a disposizione dell'Assemblea Generale per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per altre destinazioni.

Art. 23

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato secondo le modalità ed entro i termini all'uopo stabiliti dall'Organo Amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui i medesimi divengono esigibili, andranno prescritti e saranno destinati a favore della Società.

TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24

La Società si scioglierà per sopravvenuto conseguimento dell'oggetto sociale o per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 del codice civile.

In tal caso l'Assemblea, con la maggioranza richiesta per le deliberazioni in sede straordinaria, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli emolumenti.

Si applicano allo scioglimento e alla liquidazione della società tutte le disposizioni di cui al capo VIII, libro V del codice civile.

TITOLO VI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 25

Le controversie che dovessero sorgere tra i Soci e la Società saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale Venezia.

Dopo le nomine i tre arbitri provvedono a designare il Presidente del collegio. Entro novanta giorni dalla costituzione il collegio arbitrale decide a maggioranza dei membri secondo equità, salvo nei casi previsti dall'art. 36, primo comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5. Quando

decide sulla validità delle delibere assembleari al collegio arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

Il collegio arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea dei soci assunta con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2437 codice civile e seguenti.

Art. 26

Per quanto non espressamente contemplato e derogato con il presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Firmato GIANVITTORE VACCARI - FRANCESCO CANDIANI Notaio
L.S.